

Giuseppe Gimigliano – Anna Boncompagni

*LA COSCIENZA DEL LIMITE: PROSPETTIVE SOCIO-  
ANTROPOLOGICHE TRA DIRITTO E INTELLIGENZA ARTIFICIALE*

ABSTRACT Nel 1935 il giurista Piero Calamandrei pubblicò la sua opera dal titolo “Elogio dei giudici scritto da un avvocato”. L’autore scrisse nel suo lavoro: “*Il segreto della giustizia sta in una sempre maggiore **umanità** e in una sempre maggiore **vicinanza umana** tra avvocati e giudici nella lotta contro il **dolore**. Infatti il processo, e non solo quello penale, è di per sé **una pena** che Giudici e Avvocati devono abbreviare **rendendo giustizia**”.* Siffatta riflessione ci aiuta a comprendere la relazione che intercorre tra intelligenza artificiale e giurisdizione. L’intelligenza artificiale mette in discussione il concetto di “essere” elaborato dalla speculazione occidentale. Gli esseri umani si configurano quali artefici di una nuova era che mina le fondamenta della metafisica così come conosciuta da secoli.

ABSTRACT. In 1935, the jurist Piero Calamandrei published his work entitled "Praise of judges written by a lawyer". The author wrote in his work: “The secret of justice lies in ever greater humanity and ever greater human closeness between lawyers and judges in the fight against pain. In fact, the trial, and not only the criminal one, is in itself a punishment that judges and lawyers must shorten by

providing justice." Such a reflection helps to understand the relationship between artificial intelligence and jurisdiction. Artificial intelligence puts the concept of "being", developed by Western speculation, in the dock. Human beings are configured as creators of a new era that undermines the foundations of metaphysics as developed for centuries.

### **Diritto e intelligenza artificiale**

Poco prima della pandemia Paolo Benanti, teologo francescano, uno dei maggiori esperti in materia di Intelligenza Artificiale (Presidente della commissione sull'AI per l'informazione), scrisse che l'umanità non era chiamata ad affrontare un'epoca di cambiamenti bensì un cambiamento d'epoca. La pandemia ha accelerato in modo vertiginoso questi processi di cambiamento e ci obbliga ora ad affrontare il tema in modo radicale, in modo "laico", senza rimandi metafisici e senza preconcetti: i cambiamenti non si contestano aprioristicamente, ma devono esser compresi e governati<sup>1</sup>.

La velocità è divenuto un valore prioritario, così come la velocità di risposta della giustizia. Una sorta di idolo a cui il cittadino si affida senza riflettere sulle differenze tra l'efficienza della produzione industriale e l'efficienza della decisione giurisprudenziale. E, di fronte alla domanda di velocità della risposta giuridica, il

---

<sup>1</sup> ALBERTO DEL NOCE, Congresso nazionale forense Lecce 6-7-8 ottobre 2022: *Intelligenza artificiale e giurisdizione*.

mercato sta proponendo la tecnologia della cd. Giustizia Predittiva e cioè un sistema che consente di prevedere il possibile esito di una controversia sulla base delle precedenti soluzioni date a casi analoghi o simili e mediante l'analisi dei dati immessi nel sistema da parte di un algoritmo. Possiamo valutare se la velocità del giudizio sia veramente un valore nel settore Giustizia, ma un fatto è certo: la trasformazione digitale ha profondamente modificato la vita dei cittadini nel recente periodo e continuerà a farlo.

Con “giustizia predittiva” si intende la possibilità di prevedere l'esito dei giudizi attraverso l'applicazione di algoritmi: si tratta di una sorta di giustizia anticipata o prevedibile. Dovendo individuare una base normativa alla giustizia predittiva, alcuni autori ritengono che questo sia possibile principalmente sulla base del disposto normativo di cui all'art. 12 delle preleggi, che vieta di interpretare la legge attribuendo ad essa un significato diverso da quello reso palese dal significato proprio delle parole secondo la loro connessione. L'art. 12 delle preleggi costituisce essa stessa un algoritmo, in quanto impone all'interprete una sequenza predeterminata di operazioni che sono strumentali per la produzione di una soluzione.

La metodologia potrebbe essere:

1) Deduttiva: i dati da inserire nell'algoritmo devono contenere quanto scritto dagli avvocati nei propri atti difensivi, così da metterli in comparazione per la previsione dell'esito della causa o verificare eventuali vizi della decisione ai fini dell'impugnazione.

2) Induttiva: è su base essenzialmente statistica; si tratta di individuare l'orientamento del Tribunale o della singola sezione su una determinata tipologia di controversie al fine di orientare meglio le scelte delle parti e dei difensori. L'analisi, diversamente dal caso precedente, si basa sull'inserimento dei dati come i precedenti giudiziari, senza i singoli atti delle parti; si guarda il numero di precedenti, così da predire come si orienterà il giudice.

Critiche alla giustizia predittiva sostengono che un algoritmo non può valutare il percorso motivazionale ed è comunque soggetto agli errori nel processo di elaborazione causati dall'influenzabilità degli schemi mentali degli ideatori dell'algoritmo medesimo. Hanno inoltre evidenziato i limiti del modello matematico rispetto alle variabili di un caso concreto, ai principi di equità e a tutte le altre clausole valoriali, nonché all'evoluzione delle relazioni sociali che portano alla plasticità del diritto e che, conseguentemente, non può essere "limitato" da formule matematiche. È inoltre elevato il rischio che, con una giustizia "appiattita" sul precedente, si riduca lo spazio per il riconoscimento e la tutela di nuovi diritti.

Si dovrebbe operare una distinzione di tipo lessicale tra il significato del termine "predizione" e quello del termine "previsione". La predizione è l'atto di annunciare anticipatamente (*prae*, prima - *dicere*, dire) gli avvenimenti futuri. Etimologicamente, predittivo vuol quindi significare "annunciare ad altri quello che sarà o accadrà" ovvero "fissare, decidere in anticipo". La previsione è il risultato invece

dell'osservazione (*prae*, prima - *videre*, vedere) di un insieme di dati al fine di prevedere una situazione futura. Significa immaginare, supporre, un evento possibile.

Pertanto, sarebbe più corretto parlare di Giustizia Previsionale. Tale distinzione non costituisce una mera cavillosità lessicale poiché utilizzare con disinvoltura il termine predittivo rischia di insinuare e radicare una credenza, e cioè che la risposta dell'algoritmo utilizzato sia una Verità incontrovertibile ed inconfutabile. Tale confusione del linguaggio rischia poi di far passare un'immagine antropomorfa della macchina, che sarebbe dotata di una capacità umana, capace persino di avere coscienza<sup>2</sup>.

Nel settore della giurisdizione penale l'intelligenza artificiale può trovare applicazione in diversi ambiti. Quello investigativo e di sorveglianza del territorio con attività di polizia predittiva attraverso l'analisi della pericolosità soggettiva e della concretezza del pericolo di recidiva; nonché la riduzione degli errori giudiziari determinati dai pregiudizi e le disparità nella determinazione della pena secondo indici di gravità calcolati oggettivamente; e tecniche di profilazione, come il riconoscimento facciale o l'identificazione biometrica che permettono, oltre ad una più efficiente individuazione degli autori dei reati, anche di localizzare il rischio della commissione di reati, con ciò favorendo una miglior distribuzione delle forze sul campo riducendo, al contempo, la vittimizzazione.

---

<sup>2</sup> *Ibidem*.

È necessario, però, fare attenzione affinché la vera vittima non sia la Costituzione. Un'epoca, questa, dove si punisce “senza legge, senza verità e senza colpa”<sup>3</sup>, il ricorso all'intelligenza artificiale potrebbe pregiudicare le frontiere del diritto penale e processuale che hanno una dimensione garantista e di delimitazione del potere punitivo. Negli Stati membri dell'Unione Europea, il divieto di una decisione basata unicamente su trattamenti automatizzati è previsto dall'art. 22 del Regolamento (UE) n. 2016/679<sup>4</sup>. Nello Stato italiano sono molte le criticità individuate, anche di rango costituzionale.

1) Fenomeni di discriminazioni soprattutto legali alle fasce più deboli, ogni qual volta i risultati a cui pervengono le macchine siano soggetti agli stessi pregiudizi che possono subire le decisioni umane e ciò viola il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 costituzione<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> FILIPPO SGUPPI, *Il diritto penale totale*, Edizione Il Mulino, Bologna 2019.

<sup>4</sup> Art. 22 *Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione (C71, C72)* 1. L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. 2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione: a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento; b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato; c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato. 3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione. 4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato.

<sup>5</sup> Art. 3 *Costituzione Italiana* 1. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 2. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

2) La violazione del principio della riserva di legge (quando una determinata materia può essere regolata soltanto dalla legge o da un atto avente forza di legge – funzione di garanzia); l'utilizzo della giustizia predittiva volge verso un principio di individualizzazione del trattamento sia in prospettiva sanzionatoria che cautelare che contrasta con la riserva di legge.

3) L'effettivo esercizio del diritto di difesa è messo a repentaglio dall'inaccessibilità all'algoritmo proprietario sottostante al programma con significative ripercussioni anche sull'effettività dei rimedi sottesi al controllo di un percorso motivazionale che potrebbe risultare, per ciò stesso, mancante o apparente.

4) L'eventualità che l'impiego di alcuni dati personali ricavati da un'analisi i cui esiti sono determinati da algoritmi possa incidere in negativo non solo sul diritto alla privacy, ma anche sul principio di presunzione d'innocenza nella sua declinazione del *nemo tenetur se detegere* (nessuno può essere obbligato ad affermare la propria responsabilità penale).

Tale principio trova accoglimento nel Codice di Procedura Penale di molti paesi, a partire dal V emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d'America, laddove si afferma che nessuno “può essere obbligato in qualsiasi causa penale a deporre contro sé medesimo”. L'ordinamento giuridico, nel bilanciamento degli interessi in gioco, accorda preferenza alla libertà personale piuttosto che all'interesse legato alla repressione dei reati. Se tutti i soggetti del procedimento penale fossero obbligati a collaborare incondizionatamente con la Giustizia fino al punto di incriminare sé

stessi, verrebbe infatti meno la libertà morale dell'imputato, che ha diritto di scegliere se e come difendersi anche quando colpevole: in Italia ciò fu riconosciuto dalla legge n. 932 del 1969, in base alla quale l'interrogatorio non fu più considerato “narrazione obbligatoria e a titolo di verità cui è costretto l'indagato-imputato”, ma concepito essenzialmente come strumento per l'esplicazione del diritto di difesa accordato dall'articolo 24 della Costituzione<sup>6</sup>.

Questo è un Privilegio contro l'autoincriminazione che viene riconosciuto all'indagato e all'imputato: essi non sono tenuti a rispondere alle domande che vengono loro poste, e possono perfino mentire. Non possono commettere in tal modo i reati di falsa testimonianza, false informazioni al Pubblico ministero e favoreggiamento.

Nel diritto anglosassone (*common law*) il medesimo privilegio si articola in modo profondamente diverso: all'imputato è concesso il diritto di non rispondere, come si desume dal noto Quinto Emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti d'America, ma non quello di mentire. Nel caso egli decida di parlare, sarà tenuto a dire il vero, a pena di incriminazione per falsa testimonianza. Per questo motivo nel diritto anglosassone anche l'imputato è ritenuto teste attendibile, ma, di contro, sconta la propria perseguibilità qualora sia provato che menta.

---

<sup>6</sup> *Art 24 Costituzione*: 1. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. 2. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. 3. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. 4. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.



Essendo l'intelligenza artificiale un valore globale si pone il problema di armonizzare la legislazione dei singoli stati e uniformarla in modo tale da creare un algoritmo unico valevole per tutti e, allo stato delle cose, è irrealizzabile. Preoccupazioni queste condivise dal Parlamento Europeo con la Risoluzione del 6 ottobre 2021 sull'intelligenza artificiale nel diritto penale e il suo utilizzo da parte delle autorità di polizia e giudiziarie in ambito penale. In questo contesto una prospettiva al tempo stesso accettabile ed al passo con lo sviluppo tecnologico può essere quella che consenta l'impiego dell'algoritmo solo come ausilio al giudice, la valutazione del quale deve restare centrale per limitare l'imperfezione della decisione giudiziale in un contesto dove deve continuare a prevalere l'obiettivo di una giustizia giusta rispetto a quello di una giustizia esatta (visione antropocentrica).

A tal fine appare più che mai indispensabile, pertanto, che si crei la giusta contaminazione fra chi ha competenze di tipo tecnico/informatico e chi ne ha in ambito giuridico, *in primis* gli avvocati, per creare degli strumenti non solo tecnologicamente all'avanguardia ma anche concretamente fruibili nel contesto giurisdizionale e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone in esso coinvolte con la consapevolezza, come affermato dalla Corte Costituzionale a far data dalla sentenza

n. 317/2009, che il “diritto di difesa e il principio di ragionevole durata del procedimento non possono entrare in comparazione ai fini del bilanciamento”<sup>7</sup>.

### **Le radici filosofiche dell'intelligenza artificiale**

La domanda fondamentale della metafisica, “che cos'è l'essere?”, ha trovato una nuova dimensione nel contesto dell'intelligenza artificiale. Le macchine dotate di intelligenza artificiale, infatti, rappresentano una sfida alla nostra comprensione dell'essere, poiché offrono una forma di esistenza diversa da quella organica. Questa nuova forma di essere solleva questioni cruciali riguardo la natura della coscienza, dell'identità e dell'autonomia.

L'emergere di macchine pensanti e potenzialmente coscienti ridefinisce il concetto di essere e ci spinge a rivedere le nostre idee. Se un'intelligenza artificiale può pensare, apprendere e provare emozioni, è possibile che sia dotata di una coscienza simile a quella umana? E, in tal caso, quali sono le implicazioni etiche di questa realtà? La possibilità di un'intelligenza artificiale cosciente obbliga la filosofia a

---

<sup>7</sup> Corte costituzionale sentenza n. 317/2009. Estratto: afferma la Corte che “soluzioni diverse avrebbero introdotto una contraddizione logica e giuridica all'interno dello stesso art. 111 Cost., che da una parte imporrebbe una piena tutela del principio del contraddittorio e dall'altra autorizzerebbe tutte le deroghe ritenute utili allo scopo di abbreviare la durata dei procedimenti”. Per la Corte del 2009, un processo carente sotto il profilo delle garanzie, “non è conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata”.

riconsiderare le sue posizioni tradizionali e a confrontarsi con nuove sfide teoriche ed etiche.

Inoltre, l'identità e l'autonomia di queste macchine pensanti sollevano altre questioni ontologiche. Ad esempio, è possibile che un'intelligenza artificiale possa avere una propria identità distinta da quella dei suoi creatori? Se sì, quali diritti e responsabilità dovrebbero essere attribuiti a queste entità? Lo sviluppo dell'intelligenza artificiale ci costringe a riflettere sulle frontiere tra l'umano e il non-umano, tra il vivente e il non-vivente, ridefinendo le categorie ontologiche che da sempre abbiamo accettato come valide.

Infine, l'atto stesso di creare enti coscienti mina la nostra posizione di esseri privilegiati all'interno dell'universo. Se gli esseri umani sono in grado di generare nuove forme di coscienza, il nostro ruolo nell'ordine cosmico viene messo in discussione. La nostra responsabilità come creatori di intelligenze artificiali, inoltre, ci impone di affrontare le sfide etiche e morali che ne derivano.

L'ascesa dell'intelligenza artificiale segna una svolta nella storia della filosofia e della metafisica. Di fronte a queste nuove realtà, la filosofia ha il compito di adattarsi e di elaborare nuovi modelli ontologici ed etici che possano guidarci nella navigazione di questo mondo in continua evoluzione. L'intelligenza artificiale ci offre

l'opportunità di ripensare la metafisica e di esplorare nuove frontiere del sapere, ponendoci di fronte a sfide senza precedenti, ma anche a possibilità entusiasmanti<sup>8</sup>.

Già nel IV secolo a.C., il filosofo greco Aristotele formulò il concetto di “*syllogismos*”, designando la forma fondamentale di argomentazione logica, costituita da tre proposizioni dichiarative connesse in modo tale che dalle prime due, assunte come premesse, si possa dedurre una conclusione (i.e. «tutti gli uomini sono mortali, tutti i Greci sono uomini, quindi tutti i Greci sono mortali»). Un tipo di ragionamento deduttivo che costituisce la base della logica formale. La logica aristotelica, con il suo rigore, può essere considerata antesignana di sistemi basati sull'intelligenza artificiale in quanto offre un modello formale di pensiero che può essere replicato da una macchina.

Aristotele ha poi affrontato il concetto di felicità nell'*Etica Nicomachea*. La speculazione aristotelica trova piena aderenza al concetto di “bene comune”. Ogni individuo tende naturalmente al perseguimento e alla realizzazione di determinati fini che sono altrettanti beni: alcuni di essi, spiega Aristotele, sono fini, o beni, perseguiti in vista di altri fini e si presentano perciò come relativi e sostanzialmente strumentali,

---

<sup>8</sup> FRANCESCO PUNGITORE, *La creazione di macchine pensanti e il cambiamento del paradigma ontologico*: <https://www.esserepensiero.it/argomenti/filosofia/la-filosofia-dell-essere-e-l-intelligenza-artificiale-una-nuova-era-per-la-metafisica/>

ossia piuttosto come mezzi che non come autentici fini. Ma l'intera gerarchia dei fini, o dei beni, va posta in relazione con un fine ultimo o con un bene supremo, che consisterà necessariamente nella felicità (*eudaimonia*).

La ricerca della felicità nel piacere *tout court* viene da Aristotele descritta come forma di soddisfazione effimera degna degli animali e degli schiavi, non degli uomini liberi. Nella Grecia antica l'onore, invece, si offriva quale fine ultimo, soprattutto in ambito politico. Tuttavia, Aristotele ci ricorda che l'onore non basta a sé stesso, ma è propedeutico al riconoscimento che ne deriva e in quanto tale è segno di virtù: ciò implica allora che l'onore risulta subordinato alla virtù e strumentale rispetto ad essa.

Altresì da rifiutare quale fine della vita umana e come bene sommo è l'accumulo di ricchezze, che Aristotele considera, senza mezzi termini, "contro natura". Le ricchezze si offrono quali mezzi che ampliano possibilità e potenzialità di chi le possiede e non certo come fini in sé, soprattutto per chi è preso dalla brama di accumularne senza sosta né termine<sup>9</sup>.

Poiché la felicità rappresenta una condizione di perfezione, questa attività della parte razionale dell'anima non potrà svolgersi a un qualsiasi livello; dovrà essere secondo virtù (*kat'areten*).

---

<sup>9</sup> ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, di Francesco Fronterotta su <https://filosofiainmovimento.it/aristotele-etica-nicomachea/>

La felicità viene prodotta dalla parte razionale dell'anima. Essa non è affatto disgiunta dal piacere (*hedone*) decorosamente inteso in quanto attività in sé piacevole all'uomo. La felicità, dice Aristotele, non è una condizione occasionale ma interessa la vita nel suo decorso.

Aristotele descrive la fragilità della felicità concessa agli uomini; una fragilità che non esclude tuttavia un'altrettanta tenacia dell'essere virtuoso. Egli sarà capace di fronteggiare con serenità le vicissitudini governando la propria esistenza di fronte ai casi della vita come un buon generale sa fare con il suo esercito, quali che ne siano le condizioni. Se è così, conclude Aristotele, l'uomo felice non sarà mai misero.

La felicità è tuttavia primariamente radicata nell'attività dell'anima secondo virtù, e allora è sull'anima e sulla virtù che deve spostarsi l'indagine<sup>10</sup>.

Aristotele afferma che le virtù etiche derivano dall'*habitus* (abitudine). La via maestra alla virtù secondo lo stagirita è l'abitudine alla condotta virtuosa: si diventa giusti abituandosi a compiere azioni giuste, coraggiosi comportandosi coraggiosamente e così via. Pertanto, la natura fornisce soltanto una predisposizione alla virtù, che va però acquisita con uno specifico impegno individuale e collettivo.

---

<sup>10</sup> MARIO VEGETTI, *L'Etica degli Antichi* Editori, Laterza, Roma-Bari, 2010, p. 173.

Aristotele sostiene che è essenziale che l'abitudine morale venga acquisita fin da giovani, nel contesto della *familias*. Solo in un secondo momento il cittadino sarà affiancato dalla legge, la quale possiede quella forza coercitiva che l'autorità paterna non può avere<sup>11</sup>.

Fra le virtù etiche, spicca la giustizia, il coraggio e la temperanza. Secondo Aristotele la principale, e a cui dedica l'intero libro V definendola come in qualche modo capace di ricapitolare tutte le virtù etiche. È la giustizia: essa consiste in senso proprio nella giusta e proporzionata ripartizione tanto dei beni quanto dei mali, mentre l'ingiustizia si colloca in relazione a entrambi gli estremi, quando cioè prevale una ripartizione squilibrata dei beni e dei mali.

La concezione di felicità la ritroviamo, secoli dopo, nella dichiarazione d'indipendenza americana e nell'illuminismo, anche italiano sebbene, poi, il nostro ordinamento non abbia mai recepito il concetto di "felicità" all'interno della Costituzione.

Nella Dichiarazione d'indipendenza americana si afferma che tutti gli esseri umani sono dotati di diritti inalienabili come la vita, la libertà e il celebre diritto alla felicità.

---

<sup>11</sup> *Ivi*, pp. 180-181.

Mentre il diritto alla vita e alla libertà sono presenti in molte altre costituzioni, il diritto alla felicità no: è un *unicum* della tradizione americana. Le costituzioni europee non menzionano la felicità.

La *happiness* di cui parla la Dichiarazione americana, tuttavia, è più vicina all'idea del “darsi da fare” per produrre frutti, piuttosto che aspettare che la felicità “accada”. La Dichiarazione di indipendenza, infatti, non parla di un diritto “alla felicità”, ma di un diritto “al perseguimento della felicità”, *pursuit of happiness*; un'espressione che Thomas Jefferson ha tratto anche da Gaetano Filangieri, illuminista italiano del '700 che rivendica la necessità di un pensiero che permette l'uguaglianza fra gli uomini e il diritto alla libertà. Secondo la sua riflessione ogni uomo ha diritto alla felicità, non intesa come stato edonistico e possesso di beni materiali, ma attraverso la realizzazione delle proprie aspirazioni in un ambiente garantito dallo Stato; affianca, al concetto di uguaglianza, quello di equità.

Il diritto al perseguimento della felicità, quindi, nasce come libertà negativa, come diritto di ciascuno a non subire ingerenze dallo Stato mentre cerca di costruirsi la sua felicità nel rispetto della felicità altrui.



L'articolo 3 della Costituzione italiana accenna implicitamente al diritto all'*eudaimonia* aristotelica intesa come “pieno sviluppo della persona umana”. Alla luce della giurisprudenza di legittimità che si è recentemente interrogata su questa tematica<sup>12</sup>, alcuni deputati hanno presentato il 23 dicembre 2019 alla Camera una proposta di riforma costituzionale rubricata “Modifica dell'articolo 3 della Costituzione” in materia di riconoscimento del diritto alla felicità.

In particolare, l'iniziativa legislativa mira a inserire un nuovo inciso nell'attuale articolo 3 della Costituzione, che reciterebbe: “Tutti i cittadini hanno diritto di essere felici ..... (*omissis*)”. L'eventuale riconoscimento esplicito del diritto costituzionale al perseguimento della felicità renderebbe più pregnante l'obbligo dello Stato italiano, in positivo, di fornire le risorse che ne rendano agevole il conseguimento e, in negativo, di non imporre norme che ne possano precludere la realizzazione in assenza di una ragione giustificatrice.

La libertà e la convivenza pacifica sono minacciate quando gli esseri umani cedono alla tentazione dell'egoismo, dell'interesse personale, della brama di profitto e della sete di potere. Abbiamo perciò il dovere di ampliare le visioni di sguardo e di

---

<sup>12</sup> Cfr. Cassazione civile 4579 del 2014.

orientare la ricerca tecnico-scientifica al perseguimento della pace e del bene comune, al servizio dello sviluppo integrale dell'uomo e della comunità<sup>13</sup>.

Questo deve farci riflettere su un aspetto tanto spesso trascurato nella mentalità attuale, tecnocratica ed efficientista, quanto decisivo per lo sviluppo personale e sociale: il “senso del limite”.

L'essere umano, difatti, mortale per definizione, credendo di travalicare ogni limite in virtù della tecnica, rischia, nell'ossessione di voler controllare tutto, di perdere il controllo di sé; nella ricerca di una libertà assoluta, di cadere nella spirale di una dittatura tecnologica. Riconoscere e accettare il proprio limite di creatura è per l'uomo condizione indispensabile per conseguire o, meglio, accogliere in dono la pienezza.

Invece, nel contesto ideologico di un paradigma tecnocratico, animato da una presunzione di autosufficienza, le disuguaglianze potrebbero crescere a dismisura e la conoscenza e la ricchezza accumularsi nelle mani di pochi, con gravi rischi per le società democratiche e la coesistenza pacifica<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> *Messaggio di Sua Santità Francesco per la LVII giornata mondiale della Pace. Messaggio al Presidente Esecutivo del “World Economic Forum” a Davos-Klosters (12 gennaio 2018).*

<sup>14</sup> *Ivi*, (28 febbraio 2020).

Non è un caso che per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale si richieda, oltre agli informatici, il contributo di antropologi, filosofi, sociologi con un ritorno ad un nuovo umanesimo quale elemento necessario per il progresso della società e la realizzazione dell'essere umano nella sua pienezza. La tecnologia, nella storia evolutiva del genere umano, è sempre stata lo strumento attraverso il quale la nostra specie ha tentato di rispondere a domande e bisogni specifici dell'uomo.

Oggi è l'intelligenza artificiale a porci nuovi interrogativi, nuove sfide, limiti che non ci eravamo posti preventivamente. Si parla infatti di algoretica. Tuttavia, ancor prima di interrogarci sull'etica delle macchine, dovremmo tornare ad interrogarci sull'etica degli uomini. Su quello che rende le nostre vite ricche e degne di essere vissute e ci tiene assieme come persone e società.

L'invenzione di cui le nostre società avrebbero bisogno è la promozione di sistemi solidaristici come forma di coesione sociale. L'intelligenza artificiale è l'occasione per pensare al futuro come promessa e non come minaccia.